


# «EQUILIBRIO» E «PAREGGIO» DI BILANCIO




LEGGE 243/2012 come modificata dalla legge 164/2016:  
I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, **sia nella fase di previsione che di rendiconto**, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali

Conseguenze:



Blocco avanzi (l'avanzo non è entrata finale)

Blocco indebitamento (l'indebitamento non è entrata finale)



Corte costituzionale n. 247/2017 e 101/2018  
il D.lgs. 118/2011 assicura, per gli enti territoriali,  
la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della  
Costituzione.

I vincoli di bilancio sono SOLO quelli contenuti  
nel D.Lgs 118/2011



Legge 145/2018: **Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;**



«risultato di competenza»:

Accertamenti + FPV in entrata + avanzo esercizi precedenti applicato al bilancio – impegni – FPV in uscita

FPV in entrata: somme che negli anni precedenti ho «rinviato» in quanto imputabili a esercizi futuri

FPV in spesa: somme provenienti da anni precedenti o dall'anno in corso che alla fine dell'esercizio non sono imputabili allo stesso

PUO' ESSERE NEGATIVO ANCHE IN PRESENZA DI AVANZO: sto chiudendo il rendiconto grazie alle sopravvenienze/insussistenze dei residui







IL D.M. 1 AGOSTO 2019 MODIFICA IL PRINCIPIO  
CONTABILE DELLA PROGRAMMAZIONE E  
INTRODUCE NUOVI VINCOLI:

L'EQUILIBRIO DI BILANCIO (di parte corrente e  
del conto capitale)

L'EQUILIBRIO COMPLESSIVO (di parte corrente  
e del conto capitale)



EQUILIBRIO DI BILANCIO = risultato di competenza **al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi CHE non si impegnano es FCDE) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (CHE VANNO IN AVANZO VINCOLATO).**



EQUILIBRIO COMPLESSIVO = EQUILIBRIO DI BILANCIO E variazioni degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili (es. ho accantonato più FCDE di quanto stanziato; ho accantonato somme per una controversia legale...)

Attenzione: problemi di disavanzo possono derivare ANCHE DALLA GESTIONE DEI RESIDUI (specialmente attivi)

Attenzione alla rideterminazione dei residui propedeutica alla formazione del rendiconto dell'esercizio